

TI_GERICHTE 17.2002.56 vom 30. Juli 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-07-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2002.56_d20020730

FR: TI_GERICHTE 17.2002.56 du 30 juillet 2002

IT: TI_GERICHTE 17.2002.56 del 30 luglio 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

in alto), ipotesi che non trova alcun conforto agli atti. In concreto nemmeno tale parere si rivelerebbe dunque di rilievo per il giudizio.

E. 2.1

e 2.2). a) La Corte di assise ha riassunto le due contrapposte versioni di _____ e di _____, che si addossavano a vicenda la responsabilità dell'inganno, spiegando per finire di avere creduto a quella del secondo sia perché suffragata “in modo granitico” dalle dichiarazioni costanti e categoriche di _____, “secondo cui la _____, nel proporre questi medicinali, non le fece neppure il nome di _____. Soltanto in seguito (...) iniziò a parlarle di _____ – di cui le aveva accennato in termini più generali nella primavera precedente – vantandone le qualità di medico e di ricercatore” (sentenza, pag. 83). Fosse stato _____ a escogitare l'invenzione della cura contro l'Alzheimer – ha soggiunto la Corte – “certamente la _____ lo avrebbe detto alla _____, anche soltanto per meglio convincerla della bontà della cura” (loc. cit.). Non senza malevolenza, la ricorrente taccia la Corte di parzialità, ma non spende una parola – né l'ha spesa al dibattimento – per contestare l'argomentazione testé riassunta. Carente di motivazione, su questo punto il ricorso si dimostra inammissibile. Certo, la ricorrente si vale del fatto che nella loro istanza di risarcimento i coniugi _____ abbiano accusato _____ di essere “già nel gioco” il giorno del loro primo versamento. A parte il fatto però che le persuasioni di parte civile non sono per ciò solo determinanti, l'interessata trascura che un ricorso per cassazione non è un atto di appello e che il ricorrente deve confrontarsi con la sentenza impugnata, non con l'opinione delle parti civili o con quella della pubblica accusa. b) Che _____ non fosse l'ideatore del raggiro legato alla possibilità di elaborare un rimedio contro il morbo di Alzheimer ancora non significa, con ogni evidenza, ch'egli fosse totalmente estraneo alla riscossione dei DM 890 000.–. La Corte medesima ha accertato che sin dal dicembre del 1999 la ricorrente aveva proposto a _____ di fingersi medico e di eseguire un prelievo di sangue a _____ (sentenza, pag. 120 in alto). Al dibattimento la ricorrente ha sottolineato altresì come _____ abbia ammesso di essere stata interpellata il 28 dicembre 1999 direttamente da _____, il quale le aveva significato la sua disponibilità a far produrre pillole speciali per il marito _____, non ancora autorizzate in Germania (act. A.21, pag. 4 a metà). Inoltre, dei DM 890 000.– riscossi da _____, non meno di DM 550 000.– sono finiti su un conto intestato ai suoceri di _____ (sentenza, pag. 84 verso l'alto), senza che la Corte di assise abbia potuto trovare una spiegazione plausibile (“semplicemente, visti i rapporti fra

_____ e _____, il primo ha beneficiato di parte dei soldi prelevati dalla seconda senza avere un ruolo negli eventi che hanno portato a tale prelievo”: sentenza, pag. 84 a metà). _____ invero doveva fungere anche da tesoriere e custodire denaro dell'imputata (sentenza, pag. 146 in alto). Che ciò basti per giustificare il riversamento dei DM 550 000.– ai suoceri di lui, tuttavia, appare dubbio. Comunque sia, si volesse anche supporre che _____ non fosse estraneo all'operazione, resta il fatto che contro di lui non risulta essere stato promosso alcun capo d'imputazione correlato all'incasso dei DM 890 000.–. Inoltre nel diritto penale ognuno risponde delle proprie colpe. Quand'anche _____ avesse concorso alla commissione del reato, ciò non solleverebbe la ricorrente dalle proprie responsabilità, sicché un eventuale coinvolgimento di _____ in veste di complice o di correo non apporterebbe all'interessata alcun giovamento dal profilo penale.

E. 3

Al pubblico dibattimento del 6 maggio 2003 il secondo difensore della ricorrente ha esposto doglianze e argomentazioni in modo assolutamente autonomo, senza il benché minimo riferimento al contenuto del memoriale redatto dal primo difensore. Ciò non è ammissibile. È vero che la Corte di cassazione e di revisione penale non è legata alle motivazioni di un ricorso (art. 295 cpv. 2 CPP), nel quadro però delle censure sollevate. Critiche enunciate per la prima volta al dibattimento (art. 292 CPP, identico all'abrogato art. 233 vCPP) non sono mai state ricevibili (CCRP, sentenza del 16 dicembre 1981 in re S., consid. 4.3.4; più recentemente: CCRP, sentenza del 18 ottobre 1994 in re E. e litisconsorti, consid. 22a). Se così non fosse, un imputato potrebbe limitarsi a formulare nel ricorso scritto le proprie richieste di giudizio, riservandosi di addurre le motivazioni al dibattimento, ciò che appunto la giurisprudenza vieta (CCRP, sentenza del 7 ottobre 1986 in re H., consid. 1; Rep. 1974 pag. 217 consid. 2). Quanto il secondo patrocinatore della ricorrente ha addotto il

E. 6

Circa la qualifica delle lesioni riportate da _____ (memoriale, punto 1.3) la ricorrente torna a contestare – senza alcun accenno all'arbitrio – la sua intenzionalità. Non giova ripetere però che l'intenzione è un dato di fatto. La ricorrente critica anche l'adeguatezza del nesso causale, affermando che il paziente stesso rifiutava i farmaci prescritti dal suo precedente medico, il dott. _____. Dimentica però che tale renitenza si riferisce al periodo anteriore al 1995, mentre le lesioni gravi a lei imputate sono successive al 1997 (sentenza, pag. 96 consid. 6.2 e pag. 98 consid. 6.3). L'asserto cade dunque nel vuoto. Che nel 1999 _____ si sia rivolto d'urgenza a uno specialista di malattie polmonari poco giova, giacché non consta che quel medico si sia curato della pressione arteriosa (sentenza, pag. 113). E da un chirurgo polmonare, il quale avrebbe verosimilmente verificato la pressione arteriosa, _____ ha poi rinunciato a presentarsi, proprio su indicazione della ricorrente (sentenza, pag. 115 consid. 7.2 in fine). Per quanto riguarda la qualifica del reato, l'interessata sostiene che _____ ha riportato solo lesioni semplici (art. 123 CP) o, tutt'al più, colpose (art. 125 CP). A parte il fatto però che nessuno dei precedenti da lei menzionati (ricorso, punti 1.3.1 a 1.3.5) è simile o anche solo assimilabile al caso in esame, non può seriamente revocarsi in dubbio che cagionare l'occlusione di arterie cerebrali (ancorché piccole) a una persona, sicché quest'ultima subisca danni irreversibili al cervello, non sia più capace di orientarsi nel tempo e nello spazio, ragioni a rilento e solo su temi semplici, faticati a parlare, perda il filo del discorso, non sia più in grado di spostarsi né di vestirsi o di lavarsi o di nutrirsi senza l'aiuto altrui (sentenza impugnata, pag. 101 consid. 6.4) costituisca – in assenza di altre patologie accertate (sentenza, pag. 105 in basso) – una

lesione grave nel senso dell'art. 122 seconda e terza frase CP. Su questo punto, checché asserisca la ricorrente sulla base dei precedenti da lei evocati, il gravame è privo di consistenza. Diversa è la questione di sapere se la ricorrente abbia agito con dolo eventuale – come ha ritenuto la Corte di assise – o per imprevidenza colpevole. L'interessata si diffonde in teorie su “sapere” e “volere”, ma dimentica una volta di più che quanto la Corte ha accertato circa la sua consapevolezza e la sua volontà è un fatto vincolante in sede di cassazione (sopra, consid. 3). In concreto la ricorrente sapeva che _____ andava curato, sapeva che l'ipertensione può causare danni cerebrali, sapeva che la pressione arteriosa di _____ rimaneva troppo alta, sapeva che la salute dell'uomo peggiorava (sentenza, pag. 111) ed era “perfettamente consapevole” circa l'inefficacia della sua terapia (sentenza, pag. 108 a metà). Ciò nondimeno essa si è adoperata “affinché gli _____ non fossero visitati da nessun altro” (sentenza, pag. 108 in basso), affermando che i medici ticinesi non erano all'altezza delle sue competenze (sentenza, pag. 109). Tali constatazioni non possono essere semplicemente tacciate di arbitrio o di contraddittorietà. Incombe alla ricorrente spiegare con chiari richiami agli atti ove risiederebbe l'arbitrio, illustrando perché simili accertamenti sarebbero in contrasto palmare con le risultanze istruttorie. Invano si cercherebbe una motivazione del genere nel ricorso e invano la si è attesa al dibattimento.

E. 7

Sempre per quanto attiene alla qualifica delle lesioni riportate da _____, la ricorrente allega altre citazioni giurisprudenziali (memoriale, punti 1.4 e 1.5) intese ad allegare che in campo terapeutico un nesso causale può essere “agevolmente” interrotto da una diagnosi errata, che lesioni semplici possono anche cagionare malattie gravi e che in caso di intervento medico “un attentato importante” alla salute può configurare anche una mera lesione semplice, alla stessa stregua – per esempio – di iniezioni non autorizzate dal paziente. La ricorrente insiste dipoi sulla distinzione tra lesioni semplici e vie di fatto, asserendo che i danni alla salute costituiscono per principio lesioni semplici. Ora, a prescindere dal fatto che quest'ultima opinione non può lontanamente essere condivisa, il ricorso si esaurisce in una rassegna di giurisprudenza puramente astratta e non si confronta né con quanto l'imputata sapeva circa le conseguenze dell'ipertensione in generale né con le lesioni concretamente riportate da _____ nel caso specifico. Per di più, la ricorrente confonde fatti e diritto come se si rivolgesse a un'autorità chiamata a giudicare liberamente, senza vincoli cognitivi. Formulato come un atto di appello, senza alcuna chiara censura cassatoria, il ricorso si dimostra una volta ancora infruttuoso.

E. 8

Nel punto 1.6 del memoriale l'interessata riprende a trattare la questione della causalità naturale fra il suo comportamento e la demenza in cui versa ormai _____. Essa rammenta lo “stato patologico preesistente (l'alta pressione)” del soggetto, la sua età, le sue resistenze a adottare “uno stile di vita meno pesante e abitudini alimentari più sane”. Richiama anche il nuovo referto medico del 3 settembre 2002 – accluso al ricorso (sopra, consid. 2) – sull'efficacia del “Wobenzym N” e fa valere che in concreto, comunque sia, il nesso causale è stato interrotto “dalle ripetute visite mediche effettuate dal dott. _____ in occasione dei controlli periodici ai quali regolarmente _____ si sottoponeva”, come pure dalla proposta di terapia formulata da un altro medico, entrambi i professionisti avendo sollecitato _____ ad assumere aspirina. La ricorrente sottolinea inoltre la sua mancanza di intenzionalità (in specie di dolo eventuale) e contesta nuovamente l'esistenza di lesioni gravi. Che al riguardo il ricorso si presenti come una

commistione appena districabile di fatti e diritto è dir poco. a) Per quanto concerne il nesso di causalità naturale, anzitutto, esso sussiste ove un determinato comportamento appaia come la condizione necessaria per il verificarsi di un risultato (DTF 122 IV 17 consid. 2c/aa pag. 23, 121 IV 207 consid. 2a pag. 212 con richiami). Tale comportamento non deve apparire per forza come la causa unica e immediata: è sufficiente che, insieme con altre cause, esso abbia contribuito con alto grado di verosimiglianza a produrre l'evento (sentenza del Tribunale federale 6S.54/2002 del 27 giugno 2002 in re C., consid. 4.2). Il nesso di causalità naturale è – si ribadisce – un dato di fatto che vincola Corte di cassazione e di revisione penale (sopra, consid. 4). Accertato un nesso di causalità naturale, occorre ancora domandarsi se esso sia adeguato, cioè se il comportamento dell'autore fosse idoneo, secondo la comune esperienza e il normale andamento delle cose, a provocare o a favorire quel risultato (DTF 123 III 110 consid. 3a pag. 112, 121 IV 207 consid. 2a pag. 212 con rinvii). La causalità adeguata può – eccezionalmente – essere interrotta ove circostanze concomitanti (come la forza della natura, un difetto del materiale, un vizio di costruzione, la colpa di un terzo o quella della vittima) appaiano tanto imprevedibili da relegare in sott'ordine il comportamento dell'autore e tutte le altre concause (DTF 127 IV 62 consid. 2d pag. 65 con riferimenti). Il nesso di causalità adeguata è un problema di diritto (DTF 121 IV 207 consid. 2a pag. 213). b) Nella fattispecie la Corte di assise ha accertato che la sindrome demenziale di cui soffre _____ è dovuta all'occlusione irreversibile di arterie cerebrali causata da persistente ipertensione, ciò che con grande probabilità un'adeguata terapia farmacologica avrebbe evitato (sentenza, pag. 105 con riferimento alla perizia giudiziaria). La ricorrente non spiega perché tale accertamento sarebbe arbitrario né pretende che la Corte di assise abbia frainteso la nozione di causalità naturale. L'interruzione del nesso evocata nel ricorso riguarda, in realtà, la causalità adeguata. Mal si comprende tuttavia come l'età del soggetto (nota alla ricorrente), la forte e annosa ipertensione (nota alla ricorrente: sentenza, pag. 96 a metà), la renitenza di lui a cambiare ritmi di vita e abitudini alimentari (per altro di scarso influsso: sentenza, pag. 104), le prescrizioni del dott. _____ o del medico di _____ possano apparire circostanze concomitanti eccezionali tanto imprevedibili da relegare in sott'ordine il comportamento dell'imputata. Tanto meno ove si consideri che proprio la ricorrente ha modificato la terapia prescritta dal dott. _____, sostituendo l'aspirina con il noto “Wobenzym N”. Non privo di disinvoltura, al riguardo il gravame non merita altra disamina. c) Quanto alla mancanza di dolo eventuale, la nozione è sicuramente giuridica (art. 18 CP). Dolo eventuale sussiste ove un autore, pur ritenendo possibile che il suo comportamento possa provocare un determinato evento o un determinato risultato, se ne accomodi e agisca ugualmente, augurandosi tutt'al più che l'evento o il risultato non si verifichi (DTF 125 IV 242 consid. 3c pag. 251 con riferimenti). Quel che l'autore sa o vuole nel caso specifico è nondimeno – come si è ripetuto – un dato di fatto vincolante per la Corte di cassazione e di revisione penale (sopra, consid. 3). In concreto la ricorrente conosceva i possibili esiti di un'eccessiva pressione arteriosa di lunga data e sapeva che la terapia da lei applicata era inefficace (“poiché ne constatava nei fatti l'inefficacia”: sentenza, pag. 111 in basso). Lasciando le cose come stavano essa ha quindi accettato che il rischio di danni cerebrali o di eventi cardiaci acuti (infarti) si avverasse. Chi si accomoda di un evento, invero, lo accetta, anche se non lo approva (DTF 121 IV 249 consid. 3a pag. 253). E l'ipotesi – puramente soggettiva – che _____ fosse colpito dal morbo di Alzheimer non dispensava la ricorrente dal curare in modo idoneo almeno l'ipertensione. Tanto meno ove si pensi che a tal fine sarebbe verosimilmente bastato intensificare il trattamento (sentenza, pag. 103) e che come medico

di fiducia essa aveva una posizione di garante (sentenza, pag. 106 in fondo). Nella misura in cui tenta di mettere in discussione il nesso di causalità adeguata, la ricorrente non può dunque trovare ascolto. d) Quanto all'esistenza di lesioni gravi, la ricorrente insiste nel sostenere che il semplice fatto di lasciar peggiorare una malattia preesistente non può, contrariamente a quello di provocare una malattia, configurare una lesione grave. Essa dimentica tuttavia che la qualifica di lesione grave dipende dal risultato (DTF 124 IV 56; Corboz, *Les infractions en droit suisse*, vol. I, Berna 2002, n. 1 ad art. 122 CC; Roth in: *Basler Kommentar, StGB II*, Basilea 2003, n. 1 ad art. 122), non dalle condizioni in cui si trovava il soggetto prima dell'atto illecito. E sulle condizioni irreparabili in cui è venuto a trovarsi _____ non mette più conto ormai di diffondersi (sopra, consid. 5).

E. 9

In merito alla condanna per truffa aggravata la ricorrente censura in primo luogo l'accertamento stando al quale essa medesima ha orchestrato l'artificio che nel dicembre del 1999 ha indotto i coniugi _____ a elargire la somma di DM 890 000.– per la pretesa elaborazione, in laboratori della _____ a Boston, di uno specifico farmaco genetico destinato a combattere il morbo di Alzheimer. Essa afferma di essere stata uno strumento inconsapevole alla mercé di _____, il quale non solo ha partecipato, ma ha subdolamente ideato – come vero “motore” dell'operazione – il primo episodio di “un meccanismo collaudato per attingere a piene mani al patrimonio degli _____” (ricorso, punti

E. 10

Sempre contestando la condanna per truffa, la ricorrente assume di non avere abusato della qualifica di dottore, essendo per lo meno naturopata (quantunque senza alcun titolo accademico), di essersi limitata a esercitare la medicina con un'attività “di piccolo cabotaggio”, curando qualche malanno ad anziani del paese, e di avere in ogni modo assistito i coniugi _____ “con discreto successo” (ricorso, punto 2.3.1). Asserisce inoltre – ciò che ha ribadito anche al dibattimento – che medicinali come il “Neytumorin”, il “Wobenzym N” e altri da essa procurati sono ottimi farmaci, ingiustamente screditati dalla pubblica accusa (ricorso, punto 2.3.2). Prive di qualsiasi riferimento alla sentenza impugnata, simili argomentazioni – del tutto appellatorie – si rivelano già di primo acchito irricevibili. A qualsiasi esame sfugge anche la successiva argomentazione, in cui la ricorrente assume che “nessun inganno, men che meno astuto, a lei può essere imputato” (punto 2.3.3). La Corte di assise ha dedicato svariati paragrafi alla questione (sentenza, pag. 85 consid. 5.2). La ricorrente non tenta nemmeno di spiegare perché tali passaggi – che contengono precisi accertamenti sul comportamento da lei tenuto – sarebbero errati o, in qualche modo, giuridicamente viziati. Anzi, essa nemmeno vi allude, esaurendosi in un'arringa tanto appassionata quanto infruttuosa in un ricorso per cassazione, nel cui ambito l'applicazione del diritto è verificata bensì con libero esame, ma limitatamente ai fatti accertati.

E. 11

In un capitolo successivo la ricorrente epilogica la sua biografia, proponendone una “sobria rivisitazione” atta a “rileggere tutta la vicenda eliminando col pensiero dalla [sua] vita tutto quanto ha a che vedere con _____” (punto 2.4.1). Analogamente essa procede nei confronti di _____, di cui descrive i foschi precedenti (punto 2.4.2). Nel seguito essa ripercorre “i punti e le caratteristiche essenziali che hanno fatto da sfondo alla conoscenza

_____”, con ampi richiami a verbali istruttori, commenti e deduzioni personali (punto 2.4.3). Più oltre, la ricorrente fa valere di non essere stata indotta ad agire da impellenti bisogni finanziari (punto 2.4.4) ed elenca tutta una serie di menzogne raccontate da _____ (punto 2.4.5), ciò che giustificherebbe una “conclusione intermedia” (punto 2.4.6), secondo cui essa non poteva sapere che _____ non era medico, non è stata l'ideatrice della truffa verso i coniugi _____, non ha attuato alcun inganno astuto e si è trovata in balia di _____ come uno strumento inconsapevole. Donde, a suo parere, l'arbitrarietà dei contrari accertamenti della Corte. Ora, un ricorso per cassazione non può essere motivato a tale stregua. È appena il caso di ricordare che la Corte di cassazione e di revisione penale non è una corte d'appello. Un condannato non può quindi limitarsi ad allegare la propria versione dei fatti e la propria interpretazione degli eventi “a ruota libera”, senza alcun riferimento alla sentenza impugnata, dolendosi di arbitrio perché le conclusioni della prima Corte non collimano con le proprie. Egli deve distinguere tra fatti e diritto. Nella misura in cui reputa che singoli accertamenti di fatto siano arbitrari, gli tocca di indicare con un minimo di precisione quali siano tali accertamenti e con quali risultanze agli atti essi risultino manifestamente inconciliabili. Nella misura in cui ritiene invece che – sulla base dei fatti accertati – la legge sia stata applicata in modo erroneo, gli incombe di specificare quale sia la violazione censurata e perché essa sarebbe tale. La Corte di cassazione e di revisione penale, in effetti, “è vincolata agli accertamenti di fatto del giudice del merito” e “non può andar oltre i limiti delle conclusioni del ricorrente” (art. 295 cpv. 1 CPP). Solo alle motivazioni delle censure essa non è legata (art. 295 cpv. 2 CPP). Sapere se la ricorrente conoscesse sin dall'inizio l'impostura di _____, fosse o non fosse l'ideatrice della truffa, fosse o non fosse un ignaro strumento nelle mani di _____ sono questioni di fatto. Al proposito la ricorrente avrebbe dovuto precisare dove la Corte sarebbe caduta in arbitrio e perché. Sapere se la ricorrente abbia attuato un inganno astuto è invece una questione di diritto. Se non che, a tale riguardo l'interessata argomenta non sulla base dei fatti accertati dalla prima Corte, ma fondandosi sulla propria versione degli eventi. Comunque lo si consideri, il gravame in oggetto non è motivato come un ricorso per cassazione, ma tutt'al più come un atto di appello – ammesso e non concesso che in un atto di appello si possa prescindere da qualsiasi riferimento alla sentenza impugnata – destinato a un'autorità munita di libera cognizione.

E. 12

La ricorrente passa in rassegna, in una terza parte del memoriale, singoli aspetti della condanna per truffa, contestando una volta ancora l'inganno astuto, negando l'indebito profitto conseguito e sottolineando la diligenza di cui avrebbero dovuto far uso i coniugi _____ (punto 3.1). Limitato a pochi cenni che la stessa ricorrente definisce “generiche premesse” (pag. 45 in alto), per altro senza particolare motivazione, al proposito il ricorso non ha portata propria. Ciò posto, la ricorrente insorge contro quello che l'atto di accusa definisce “salario”, ovvero il compenso fisso di fr. 5000.– mensili da lei percepito tra il 1990 e il 2000 per i servizi resi ai coniugi _____ (in totale almeno fr. 600 000.–: sentenza, pag. 63 in alto), sostenendo che non si trattava di una mercede per prestazioni mediche, ma – come ha ripetuto al dibattimento – della remunerazione per un insieme di servizi “non difforme dalle aspettative dei coniugi _____” (punto 3.2). Invano essa tenta però di equivocare sui termini. La truffa ravvisata dalla Corte di assise non consiste invero nel fatto che la ricorrente abbia fornito prestazioni diverse da quelle richieste (di chiaro carattere medico, contrariamente a quanto asserisce l'interessata), bensì che abbia fornito prestazioni senza disporre delle conoscenze specialistiche presunte dai pazienti.

Nemmeno l'interessata pretende, del resto, che i coniugi _____ sarebbero stati d'accordo di farsi curare a quel costo da una semplice naturopata. Non esente da arditezza, al riguardo l'impugnazione sfiora il pretesto.

E. 13

L'elemento dell'inganno astuto è contestato dalla ricorrente anche per quanto attiene all'indennità di fr. 10 000.– mensili percepita dai coniugi _____, sempre tra il 1990 e il 2000, per opere di beneficenza (in totale almeno fr. 1 200 000.–: sentenza, pag. 63 in basso). La ricorrente assevera che il denaro le è stato elargito spontaneamente ed è stato effettivamente devoluto in beneficenza, eccettuata la somma di fr. 100 000.– da lei usata per acquistare un terreno a _____ (ricorso, punto 3.3). La Corte di assise ha accertato nondimeno che i coniugi _____ hanno stanziato il versamento periodico proprio perché persuasi che l'imputata fosse un medico (sentenza, pag. 63 consid. 4.2.1 e pag. 89 consid. 5.4.2). L'interessata non censura di arbitrio tale accertamento (anzi, lo ignora nel ricorso e lo ha ignorato al dibattimento). Quanto all'entità dell'arricchimento, la Corte ha accertato “un solo caso – quello di don _____ – in cui l'attività benefica della _____ si è concretizzata in aiuti finanziari” (consistenti in fr. 3000.– mensili dal febbraio del 1992 al 1° dicembre 1997, più Lit. 10 000 000 circa per l'acquisto di attrezzature sanitarie: sentenza, pag. 66 in basso). La ricorrente non spiega perché tale accertamento sarebbe arbitrario. Asserisce di non avere voluto rivelare il nome delle altre persone da lei beneficate per non esporre queste ultime a pesanti sanzioni fiscali, ma ciò non basta – con ogni evidenza – a sostanziale una censura di arbitrio. Insufficientemente motivato, anche su tal punto il ricorso va dichiarato irricevibile.

E. 14

Ad analoga sorte è votata la contestazione dell'inganno astuto per quel che è dei fr. 5000.– ottenuti dalla ricorrente nel luglio del 2000 in vista di ricompensare l'amica _____, che la aiutava nelle opere di carità (sentenza, pag. 68 consid. 4.2.3). La Corte di assise ha ritenuto che il denaro non fosse destinato a riparare l'automobile con cui distribuire pasti caldi agli anziani della regione (sentenza, pag. 89 in fondo), onde la truffa. La ricorrente, come detto, non discute – né ha discusso al dibattimento – l'accertamento secondo cui i coniugi _____ hanno sussidiato opere di beneficenza, compresi i fr. 5000.– in favore di _____, perché certi che l'imputata fosse un medico (ricorso, punto 3.4). Ne segue, una volta di più, l'irricevibilità del ricorso.

E. 15

La ricorrente contesta l'inganno astuto anche per quanto concerne altri importi da lei riscossi e distratti dalle finalità dichiarate: DM 3000.– per partecipare a una conferenza medica e procurarsi testi scientifici, fr. 3000.– per frequentare una giornata di studio a St. Moritz, fr. 5000.– per presunte ricerche scientifiche, fr. 10 000.– per seguire un seminario medico a Basilea e fr. 5000.– per un altro seminario, sempre a Basilea (memoriale, punto 3.5). La Corte di assise ha accertato nondimeno che i coniugi _____ hanno accondisceso alle richieste dell'imputata proprio per i titoli da essa vantati (dottorati, lauree, diplomi) e per gli agganci da essa pretesi “con scienziati e medici specializzati nella ricerca negli USA (grazie ai contatti creati mediante il suo defunto marito, dipendente della _____)” (sentenza, pag. 68 consid. 4.2.4). La ricorrente obietta che i due anziani hanno omesso qualsiasi verifica. Secondo la Corte di assise, però, costoro non avevano motivo di sospettare “che la donna che era stata loro presentata come medico, che si era

qualificata come tale vantando esperienze e specializzazioni, che vedevano praticare come medico, che come medico era conosciuta in tutta la regione, che procurava loro medicinali di ogni tipo, del cui spirito altruistico erano convinti grazie anche alla garanzia di buona fede data dalla collaborazione con don _____”, il parroco di _____, era un'imbonitrice (sentenza, pag. 87 in alto). Perché, nonostante la rassicurante situazione descritta, i coniugi _____ dovessero promuovere indagini la ricorrente non spiega. Ne deriva l'ulteriore inammissibilità del rimedio. Quanto al finanziamento di fr. 5000.– ottenuto dall'imputata nel giugno del 2000 per procurarsi un computer (sentenza, pag. 72 in fondo), costei sembra pretendere di avere acquistato il computer per davvero, ma dimentica di avere ottenuto il finanziamento – sia come sia – con inganno astuto, di cui non contesta le premesse (memoriale, punto 3.5 in fine). L'argomentazione addotta nel ricorso è dunque infruttuosa.

E. 16

Non solo l'inganno astuto, ma anche l'arricchimento contesta l'imputata in relazione agli importi da lei incassati per la fornitura di medicinali ai coniugi _____ (ricorso, punto 3.6). La Corte di assise ha ravvisato truffa per l'ammontare di fr. 648 994.– e DM 46 120.– (sentenza, pag. 91), sia perché i farmaci consegnati non erano stati sintetizzati in alcun laboratorio di ricerca ed erano anzi – almeno in un caso – “potenzialmente pericolosi”, sia perché “l'assenza di ricevute per importi così importanti non può che essere considerata la prova che anche queste operazioni hanno carattere truffaldino” (sentenza, loc. cit.). Che in concreto – contrariamente a quanto la ricorrente asseriva (sentenza, pag. 75 in basso) – non si trattasse né di preparati sperimentali, men che meno di tecnologia genetica, né di prodotti personalizzati, specificamente elaborati in laboratorio, la ricorrente non nega. Essa adduce che i destinatari avrebbero dovuto informarsi ed eseguire controlli, ma non tenta nemmeno di confrontarsi con quanto la Corte ha rilevato poc'anzi, ovvero che nelle particolarità del caso i due anziani non sarebbero potuti sfuggire alla frode nemmeno facendo uso di spirito critico (sopra, consid. 15). Insufficientemente motivato, sull'inganno astuto il ricorso denota una volta ancora la sua irricevibilità. Rimane la questione legata all'arricchimento indebito, contro cui la ricorrente insorge, sottolineando come manchi “la benché minima prova che da quel negoziare di medicinali [essa] si sia arricchita”. A suo avviso dunque, “mancando il requisito dell'arricchimento, cade il reato di truffa” (memoriale, pag. 49). La conclusione è affrettata. Ai fini dell'art. 146 cpv. 1 CP (come pure dell'art. 148 cpv. 1 vCP, abrogato il 1° gennaio 1995) basta l'intenzione di “procacciare a sé o ad altri un indebito profitto”. Non occorre che un vantaggio economico intervenga realmente (Corboz , op. cit., n. 43 ad art. 148 CP con richiami). Anzi, nemmeno occorre che l'autore sia certo di arricchire sé o altri: il dolo eventuale è sufficiente (Corboz , op. cit., n. 42 ad art. 148 CP; Arzt in: Basler Kommentar, op. cit., n. 131 ad art. 148 CP con rinvii). In concreto la ricorrente non contesta di avere fornito i noti farmaci ai coniugi _____, fra il 1994 e il 2000, con l'intenzione di “procacciare a sé o ad altri un indebito profitto”. Tanto meno si duole di arbitrio circa l'accertamento di tale intenzione, che vincola la Corte di cassazione e di revisione penale (sopra, consid. 4). Ancora una volta il ricorso è destinato dunque all'insuccesso.

E. 17

È vero che, per finire, nella fattispecie non è stato possibile stabilire quale guadagno abbia concretamente tratto l'imputata dalla vendita dei farmaci. Le cifre accertate dalla Corte di assise (complessivi fr. 648 994.– e DM 46 120.–) si riferiscono a quanto i coniugi

_____ hanno versato alla ricorrente. Quale fosse il margine utile di lei non è dato di sapere, tutto ignorandosi sul valore effettivo dei prodotti (definiti dal Procuratore pubblico di “poco prezzo”: sentenza, pag. 18 a metà). Come si è appena spiegato, nondimeno, ciò non osta a una condanna per truffa. È quindi superfluo domandarsi se – come reputa la Corte di assise – nel caso in esame “l’assenza di ricevute per importi così importanti non può che essere considerata la prova che anche queste operazioni hanno carattere truffaldino”. Per i motivi che seguono si impone in ogni modo una verifica circa l’applicazione del diritto, che sulla base dei fatti accertati la Corte di cassazione e di revisione penale verifica d’ufficio. La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che in caso di truffa l’arricchimento dell’autore deve corrispondere al danno patrimoniale subito dalla vittima (Corboz , op. cit., n. 14 ad art. 138 CP cui rinvia la n. 40 ad art. 146 CP; DTF 119 IV 210 consid. 4b pag. 214). Tale principio (“identità della materia”, Stoffgleichheit) consente di distinguere la truffa dal danno patrimoniale procurato con astuzia a norma dell’art. 151 CP (DTF 122 II 422 consid. 3b/ bb pag. 430). Nella fattispecie il danno patito dai coniugi _____ è sicuramente più elevato del guadagno netto conseguito dalla ricorrente, la quale ha dovuto comperare i prodotti. Ci si attendesse con rigore al citato principio, come nel diritto germanico (e come sembrava essere il caso fino a poco tempo addietro: v. ancora Stratenwerth , Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 5^a edizione, pag. 338 n. 60 con richiami di dottrina), l’esistenza di una truffa potrebbe quindi apparire dubbia. Recentemente il Tribunale federale ha precisato nondimeno, seguendo l’indirizzo di Schubarth , che in caso di truffa la relazione fra l’arricchimento dell’autore e il danno della vittima non va intesa in senso quantitativo, ma solo come nesso causale. L’arricchimento può anche rimanere a livello di intenzione (o risultare meramente indiretto, come in DTF 99 IV 80 consid. 4d pag. 87): decisivo è che l’indebito profitto cui mira l’autore e il pregiudizio arrecato alla vittima si riconducano alla stessa decisione (DTF 122 II 422 consid. 3b/ bb pag. 431). Il che, nella fattispecie, è pacifico. Anche sotto questo profilo la sentenza impugnata sfugge dunque alla critica.

E. 18

La ricorrente torna a soffermarsi sulla somma di DM 890 000.– riscossa dai coniugi _____ il 9 dicembre 1999, ascrivendo l’ideazione dell’artificio a _____. Il tema è già stato affrontato (sopra, consid. 9). Nel punto 3.7 del memoriale la ricorrente soggiunge che nei verbali istruttori _____ ha dichiarato di avere sentito parlare di _____ sin dalla primavera del 1999. Ciò dimostrerebbe come _____ non fosse per nulla estraneo all’operazione, tant’è che una quota dell’incasso (DM 550 000.–) è finita su un conto intestato ai suoceri di lui. Ancora una volta la ricorrente non si confronta però con la sentenza impugnata. La Corte di assise non ha escluso in effetti che _____ abbia sentito l’imputata parlare di _____ “in termini generali” già nell’aprile del 1999. Anzi, ha accertato il fatto esplicitamente, salvo rilevare che in seguito essa non l’aveva più sentito nominare (sentenza, pag. 83 a metà). La ricorrente non censura tale accertamento di arbitrio, né spiega perché esso sarebbe manifestamente insostenibile. Quanto alla somma di DM 550 000.– finita ai suoceri di _____, essa conforta l’ipotesi – se mai – che _____ potesse essere coinvolto nell’operazione (ciò di cui la ricorrente non può giovare: sopra, consid. 8), ma non che l’imputata fosse uno strumento inconsapevole nelle mani di lui. Basti ricordare che la millantata conoscenza di scienziati al servizio della _____ è un’invenzione della ricorrente (sentenza, pag. 53 consid. 3.7.4), come pure la diagnosi circa il morbo di Alzheimer (sentenza, pag. 81 in alto e 100 in basso). Pretendere in simili circostanze di essere stata inconsapevolmente alla mercé di _____ non è serio né

credibile.

E. 19

Per quanto riguarda la costituzione della _____ S.A., la società destinata a sfruttare le presunte scoperte scientifiche di _____, la ricorrente sostiene che il vero dominus della messinscena era lo stesso _____, che ad ogni modo essa non ha causato alcun danno (i coniugi _____ essendosi visti semplicemente convertire il denaro in titoli azionari), che dall'operazione nessuno si è arricchito, che la fallace dichiarazione circa l'ammontare del capitale sociale (fr. 200 000.– invece di fr. 100 000.–) configura un dolo puramente civile e che nessun inganno è stato attuato da parte sua (ricorso, punto 3.8). La ricorrente sottolinea poi di non avere tratto arricchimento alcuno dalla costituzione della società, la manovra avendo comportato tutt'al più qualche spesa per i coniugi _____ (punto 3.8.1), e asserisce che la nota somma di fr. 100 000.– finita nella disponibilità di _____ era un fondo di riserva per la società, ancorché “poco trasparente” (punto 3.8.2). Ora, la totale mancanza di qualsiasi distinzione tra fatti e diritto tradisce l'impostazione chiaramente appellatoria dell'esposto, che potrebbe essere dichiarato irricevibile già a un primo esame. Si volesse da ciò prescindere, il ricorso non sarebbe destinato a miglior esito. La Corte di assise ha accertato – senza che al proposito la ricorrente muova alcuna censura di arbitrio – che la proposta di fondare una società anonima intesa a far fruttare le scoperte di _____ è stata formulata ai coniugi _____ dall'imputata, la quale ha esplicitato anche i termini del progetto, che _____ era una conoscenza di lei (come sindaco di un paese vicino), che essa medesima aveva detto ad _____ di conservare la somma di fr. 100 000.– per sé, che in pratica _____ non ha avuto alcun ruolo nella costituzione della ditta (e nemmeno è diventato azionista) e che le prime spese della società sono servite all'acquisto di due automobili, l'una per la ricorrente e l'altra per _____ (sentenza, pag. 137 consid. 8.13). Sostenere nelle circostanze descritte che _____ fosse il vero dominus dell'operazione rasenta la temerarietà. Pretendere poi di non avere cagionato alcun danno quando è pacifico che i coniugi _____ sono stati indotti a investire fr. 200 000.– in una società destinata sin dall'inizio a rimanere inattiva (sentenza, pag. 152 in alto) è una tesi meramente audace. Insinuare che la somma di fr. 100 000.– finita a _____ fosse una riserva per la società quando la stessa ricorrente aveva detto ad _____ di tenere l'importo per sé (sentenza, pag. 139 in alto) è un assunto di pari arditezza. Insistere nel negare l'inganno astuto, infine, è un vuoto esercizio quando – secondo gli accertamenti della Corte di assise, non censurati di arbitrio – “la _____ poteva essere certa che la signora _____ (il marito, ormai, non era più in grado di valutare nulla) non avrebbe mai dubitato della parola – oltre che sua – di _____, che lei le aveva presentato come un avvocato, che in tale veste aveva agito per loro in precedenza e che, in più, era sindaco di un paese vicino (e l'occupare una carica pubblica di questo tipo è, soprattutto per le persone anziane, una grande patente di irreprensibilità)” (sentenza, pag. 152 nel mezzo).

E. 20

La ricorrente reitera dipoi nell'asserto di avere “creduto a _____ fino alla fine” e di avere agito come strumento di lui. Assume inoltre che il perdurare dei depositi pecuniari su conti a lei intestati dimostrerebbe come il denaro fosse depositato non a destinazione sua, ma di _____, tanto più ch'essa – contrariamente a _____ – non ha tentato di far sparire alcunché (memoriale, punto 3.9). Ancora una volta l'irricevibilità del ricorso è palese. Quanto una persona crede o ha creduto è, come si è ormai spiegato a profusione, un

dato di fatto vincolante per la Corte di cassazione e di revisione penale. Sapere chi sia il tesoriere di chi è un'altra questione di fatto da cui la Corte di cassazione e di revisione penale non può scostarsi (e in concreto la Corte di assise ha accertato che il tesoriere era _____, non il contrario: sentenza, pag. 146 in alto). L'interessata disattende che in un ricorso per cassazione non giova rinnovare la propria versione dei fatti in una sorta di arringa d'appello, seppure tale versione appaia credibile o finanche più credibile di quanto ha accertato la Corte di assise: occorre spiegare perché gli accertamenti della Corte di assise siano arbitrari, con puntuale riferimento agli accertamenti impugnati e agli atti con cui essi si troverebbero in aperto contrasto. Ciò che in concreto il memoriale della ricorrente trascura.

E. 21

Nel punto 4 del ricorso l'imputata dichiara di accettare la condanna per conseguimento fraudolento di falsa attestazione. Come mai essa deduca in cassazione anche il dispositivo n. 1.3 della sentenza impugnata (ricorso, secondo foglio) non è dato pertanto di capire. Nel punto 5 del memoriale la ricorrente chiede di stralciare dagli atti la perizia giudiziaria qualora gli atti fossero rinviati a un'altra Corte di assise per nuova decisione. Quest'ultima ipotesi non verificandosi in concreto, la domanda risulta senza oggetto.

E. 22

La ricorrente critica anche la commisurazione della pena inflittale, giudicandola insufficientemente motivata e facendo valere "l'assenza di un qualsivoglia malanimo, come pure di una qualsivoglia biasimevole disposizione d'animo", contestando ogni crudeltà o mancanza di scrupoli e negando di avere estorto la fiducia di chicchessia (memoriale, punto 6.1). Essa menziona cinque precedenti giudicati da Corti di assise, invocando il precetto della parità di trattamento, e censura la pena in via generale siccome eccessivamente severa, affermando di avere agito non per avidità né per desiderio di arricchimento, ma perché plagiata dalla figura di _____ (punto 6.2). a) Nella commisurazione della pena (art. 63 CP) il giudice del merito fruisce di ampia autonomia. La Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo – come il Tribunale federale – ove la sanzione si ponga fuori del quadro edittale, si fondi su criteri estranei all'art. 63 CP, disattenda elementi di valutazione prescritti da quest'ultima norma oppure appaia esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare un eccesso o un abuso del potere di apprezzamento (DTF 127 IV 10 consid. 2 pag. 19, 123 IV 49 consid. 2a pag. 51, 150 consid. 2a pag. 152 con richiami; cfr. anche 123 IV 107 consid. 1 pag. 109). b) Quanto ai criteri determinanti per la commisurazione della pena, la gravità della colpa è fondamentale. L'art. 63 CP stabilisce esplicitamente, del resto, che il giudice commisura la pena alla colpa del reo tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali di lui. Per valutare la gravità della colpa entrano in considerazione svariati fattori: le circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l'intensità del proposito (determinazione) o la gravità della negligenza, il risultato ottenuto, l'eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l'entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione dell'illecito, il ruolo avuto in seno a una banda, la recidiva, le difficoltà personali o psicologiche, il comportamento tenuto dopo il reato (collaborazione, pentimento, volontà di emendamento). Inoltre occorre considerare la situazione familiare e professionale dell'autore, l'educazione da lui ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2a pag.

289). Esigenze di prevenzione generale, per converso, svolgono solo un ruolo di second'ordine (DTF 118 IV 342 consid. 2g pag. 350). Il principio della parità di trattamento, da parte sua, assume rilievo solo in casi eccezionali, nelle rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme all'art. 63 CP diano luogo a un'obiettiva disuguaglianza; il confronto tra casi concreti suole invece essere infruttuoso, ogni fattispecie dovendo essere giudicata in base alle sue individualità soggettive e oggettive (DTF 123 IV 150, 116 IV 292; v. anche DTF 124 IV 44 consid. 2c pag. 47). c) In concreto la Corte di assise ha richiamato anzitutto, ai fini dell'art. 63 CP, il complesso di truffe perpetrate e reiterate con determinazione sull'arco di almeno un decennio, con un pregiudizio per i coniugi _____ di oltre 24 milioni di franchi (di cui circa fr. 4 400 000.– non recuperati). Si tratta di illeciti – essa ha ritenuto – premeditati e commessi senza remore, profittando dell'affetto sincero dimostrato dalle vittime e mettendo a repentaglio l'incolumità di _____, irrimediabilmente offeso nella salute. Tutto ciò non senza palesare ingratitudine verso i coniugi _____ (accusati di avarizia), ulteriormente e pesantemente circuiti in un crescendo di truffe milionarie con l'ausilio di _____. La mancanza di scrupoli è addirittura trascesa in crudeltà – ha continuato la Corte – quando la ricorrente, riferendo circa le pretese analisi del sangue riguardanti _____, ha inventato oltre al morbo di Alzheimer una pregressa malattia sessuale, tanto per rendere la vittima ancor più indifesa. “Nello stesso solco dei reati patrimoniali” si inserisce – ha soggiunto la Corte – il crimine di lesioni gravi, nella valutazione complessiva ancora più inquietante dei reati patrimoniali. Tali lesioni sono state commesse a loro volta con colpa flagrante, l'imputata avendo assistito imperturbabile e con piena coscienza al declino di _____. La necessità di mantenere il dominio sulla salute dei due anziani – ha concluso la Corte – predominava evidentemente su tutto, poiché da esso dipendevano gli introiti dell'imputata. A favore di quest'ultima la Corte di assise ha ravvisato solo l'incensuratezza e l'infanzia difficile, “segnata dagli orrori della guerra, dalle difficoltà del dopoguerra e dall'assenza del padre, il cui ritorno è stato a lungo e invano (...) aspettato” (sentenza, pag. 158 consid. 11.1). Ora, contrariamente a quanto si prospetta nel ricorso, la motivazione adottata dalla Corte a sostegno della condanna è sufficiente, anche per rapporto alla lunga durata della reclusione inflitta. Nemmeno l'interessata pretende, del resto, di non avere capito a quali criteri si siano orientati i giudici per determinare l'entità della pena. d) L'art. 122 CP (in vigore dal 1° gennaio 1990) punisce le lesioni gravi con la reclusione fino a dieci anni o con la detenzione da sei mesi a cinque anni. L'art. 146 cpv. 2 CP reprime la truffa per mestiere con la reclusione fino a dieci anni o con la detenzione non inferiore a tre mesi (l'art. 148 cpv. 2 vCP prevedeva solo la reclusione fino a dieci anni e la multa). L'art. 253 CP, infine, commina in caso di conseguimento fraudolento di falsa attestazione la reclusione fino a cinque anni o la detenzione. Dandosi concorso di reati, il giudice si diparte dalla pena prevista per il reato più grave e la aumenta in misura adeguata, ma non oltre la metà della pena massima comminata (art. 68 n. 1 CP). Ciò premesso, in concreto la ricorrente avrebbe potuto vedersi irrogare fino a un massimo di quindici anni di reclusione. e) Ci si fondasse esclusivamente sui fattori considerati dai primi giudici, la commisurazione della pena non giustificherebbe un intervento della Corte di cassazione e di revisione penale. Tenuto conto che l'imputata ha agito per lucro (sentenza, pag. 150 nel mezzo), che ha carpito ai coniugi _____ una cifra enorme (oltre fr. 24 000 000.–: sentenza, pag. 145 in fondo), che in dieci anni non ha avuto un ripensamento (sentenza, pag. 160 a metà), che anzi ha assistito indifferente al degrado di _____, insidiato da sindrome demenziale (sentenza, pag. 160 a metà), che non si è fatta scrupolo di tradire il sincero

affetto riservatole dalle vittime (sentenza, pag. 160 in fondo) e che ancora al dibattimento essa ha tentato ostinatamente di “giustificare l'ingiustificabile” (sentenza, pag. 126 a metà; si veda anche a pag. 47 verso il basso), nel suo risultato la pena di 9 anni di reclusione appare indiscutibilmente severa, se non molto severa, ma non può dirsi la risultante di un eccesso o di un abuso del potere d'apprezzamento. L'incensuratezza è un elemento assai importante nel caso di una persona di 61 anni (al momento del giudizio), tuttavia l'assenza di precedenti penali e l'infanzia travagliata (di cui la Corte di assise ha tenuto conto) sono gli unici parametri che hanno stemperato in qualche modo la colpa dell'imputata, la quale non ha potuto valersi né di una scemata responsabilità, né di un possibile disadattamento sociale o di un'eventuale incultura (essa è pur sempre naturopata), né ha denotato una qualsiasi manifestazione di pentimento o una pur minima volontà di resipiscenza (tanto da apparire irriducibile anche al processo). f) I precedenti che la ricorrente accenna nel memoriale appaiono da parte loro, dopo quanto si è detto (sopra, consid. a), poco proficui già di primo acchito. Sia come sia, si volesse anche conferire al precetto della parità di trattamento portata generale, estendendolo oltre le rare eventualità in cui pene determinate in modo di per sé conforme all'art. 63 CP siano luogo a un'obiettiva disuguaglianza, il ricorso cadrebbe nel vuoto. Dei cinque casi citati nel ricorso, in effetti, l'interessata non spiega minimamente quali sarebbero le analogie oggettive e soggettive con la fattispecie odierna, limitandosi a menzionare le pene inflitte. Ciò non basta lontanamente per sostanziare una disparità qualsiasi. Insufficientemente motivato, al proposito il ricorso va dichiarato una volta ancora irricevibile. Quanto alla doglianza di avere agito non per avidità, ma sotto l'influsso di _____, con “uno spazio di manovra e decisionale pari a zero” (memoriale, pag. 59), la ricorrente si scosta una volta ancora dai fatti accertati dalla Corte di assise, senza motivare alcuna censura di arbitrio. Il che comporta l'ulteriore irricevibilità del gravame. g) Ciò posto, non si deve trascurare che – comunque sia – la corretta osservanza dell'art. 63 CP rimane una questione di diritto. Nella misura in cui rilevi dalla sentenza impugnata elementi di valutazione non considerati dai primi giudici, la Corte di cassazione e di revisione penale deve quindi applicare essa medesima la legge e ricommisurare la pena ponderando gli elementi disattesi. Nel caso specifico tre circostanze, pur debitamente accertate, non sono state considerate dalla prima Corte. Del fatto che la ricorrente ha beneficato don _____, allora parroco di _____, con generosità (rimettendogli fr. 3000.– mensili per quasi cinque anni e pagandogli attrezzature sanitarie per Lit. 10 000 000: sentenza, pag. 66 in basso) la Corte non ha tenuto calcolo. Certo, si trattava di denaro che la ricorrente riceveva dai coniugi _____ proprio a fini di carità. Che almeno in quell'occasione però l'imputata abbia promosso una fondata opera di beneficenza è un merito che non andava semplicemente ignorato. Dalla sentenza impugnata risulta altresì che, per anni, l'imputata ha assistito gratuitamente persone anziane o bisognose a _____ e nei paesi vicini, fornendo piccole prestazioni (sciroppi per la tosse, semplici cure per malesseri influenzali) e aiuto morale anche in caso di malattie incurabili, tant'è ch'essa era ben voluta dalla popolazione locale (sentenza, pag. 65 consid. 4.2.2). Benché prestato da un falso medico, foss'anche per commiserazione, tale volontariato senza secondi fini, volto solo ad alleviare sofferenze, è pur sempre una dimostrazione tangibile di filantropia e non va ignorato nel quadro dell'art. 63 CP. h) Di un terzo elemento – questa volta di diritto – la Corte di assise non ha tenuto conto. Nel novembre del 1995 il Tribunale federale ha avuto modo di rinviare una causa all'autorità sede cantonale, in effetti, per non avere questa considerato che l'imputato aveva agito con dolo meramente eventuale, non diretto (Wiprächtiger in: Basler Kommentar, op. cit., n. 69

ad art. 63 CP). In concreto la Corte di assise ha ravvisato bensì dolo eventuale per quanto riguarda le lesioni gravi riportate da _____ (sentenza, pag. 111 a metà), ma non consta averne tenuto calcolo nella commisurazione della pena a carico della ricorrente (sentenza, pag. 158 consid. 11.1). A ciò deve rimediare questa Corte, tenuta ad applicare il diritto federale d'ufficio. Ora, si conviene che nell'insieme, vista la gravità dei reati commessi, i tre elementi appena citati non possano influire oltre misura sulla commisurazione della pena. Meritano però un chiaro segno di riconoscimento. Ne segue che, pur rispettando la severità della prima Corte (conforme all'ampia latitudine di apprezzamento che a questa competeva), la pena inflitta va ricommisurata equamente e ragionevolmente in 8 anni di reclusione. Su questo punto il ricorso si dimostra provvisto di buon esito. i) Un'altra circostanza, anch'essa accertata, potrebbe invero vanificare – in tutto o in parte – gli aspetti positivi riconosciuti poc'anzi. La Corte di assise ha ricordato per vero che nel 1990 la ricorrente aveva accolto in casa sua a _____ una pensionata tedesca conosciuta anni prima, di nome _____, la quale ha accettato di accudire a lavori domestici e al giardino. La ricorrente, da parte sua, le prodigava cure e assistenza. Quando nell'agosto del 1995 _____, malata e non più autosufficiente, è stata ricondotta in Germania, i parenti hanno scoperto ch'essa ormai non aveva più nulla e che tra il luglio del 1984 e l'agosto del 1995 almeno di DM 465 000.– erano finiti nelle mani della ricorrente e della di lei madre (sentenza, pag. 37 consid. 1.4). La vicenda potrebbe dimostrare un episodio di spoliazione analogo a quello subito dai coniugi _____. Se non che, la Corte di assise non ha accertato quale fosse il costo effettivo delle cure e dell'assistenza prestate a _____. La Corte medesima, del resto, non ha evocato quella vicenda valutando la personalità dell'imputata nel quadro dell'art. 63 CP. Quanto meno nel dubbio, l'accadimento non può quindi gravare in senso negativo su di lei.

E. 23

Da ultimo la ricorrente impugna la sua condanna, in solido con _____, alla rifusione di fr. 18 762 591.30 più interessi a _____ e _____ in risarcimento del danno. Essa contesta il vincolo di solidarietà (“siccome è ovvia la necessità di imporre a ciascuno la restituzione – individualizzata – di quanto dallo stesso incamerato”) e la quantificazione del danno, di cui chiede la riduzione a non più di DM 3 500 000.–, con annullamento delle confische e dei sequestri relativi (memoriale, punto 7.1). L'interessata disconosce tuttavia che contro i dispositivi di una sentenza penale aventi per oggetto pretese di risarcimento è possibile “ricorrere al Tribunale di appello nei modi e nelle forme stabiliti dal Codice di procedura civile” (art. 268 cpv. 1 CPP). Nella fattispecie il dispositivo n. 5 pronunciato dalla Corte di assise è quindi impugnabile con appello, da introdurre nei venti giorni che seguono il passaggio in giudicato della sentenza penale (art. 269 CPP). La Corte di cassazione e di revisione penale può essere adita solo contro dispositivi di condanna a risarcimenti parziali (art. 268 cpv. 2 CPP), il che si verifica qualora il giudice di merito, stimando insufficienti i dati del processo, si pronunci solo su determinate poste del danno e rinvii per il rimanente la parte civile davanti al foro competente (art. 267 cpv. 2 CPP). Ciò non è manifestamente il caso nella fattispecie, ove la Corte di assise ha statuito sull'intera pretesa di risarcimento (sentenza, pag. 163 consid. 12). La contestazione del dispositivo n. 5 davanti alla Corte di cassazione e di revisione penale non è dunque proponibile. Più delicata è la questione legata ai sequestri conservativi che la Corte di assise ha mantenuto su quattro conti bancari, oltre che sulle particelle n. _____ e _____ RFD di _____, in garanzia del risarcimento accordato a _____ e _____ (dispositivo n. 7). Ancora più delicata è la questione legata alla confisca dei beni assegnati alle parti civili,

“deduzione fatta della tassa di giustizia e delle spese processuali” (dispositivo n. 6). Dovesse in effetti, la ricorrente, ottenere causa vinta – in tutto o in parte – sull'ammontare del risarcimento dinanzi alla Camera civile di appello, i sequestri e le confische potrebbero risultare – in tutto o in parte – ingiustificati, con l'ulteriore difficoltà che i beni confiscati potrebbero essere stati assegnati nel frattempo agli aventi diritto. Per quel che è dei sequestri, la questione è risolvibile nel senso che la ricorrente potrà ancora rivolgersi al giudice penale, in caso di sentenza civile favorevole, e sulla scorta di tale sentenza (passata in giudicato) postulare la liberazione – in tutto o in parte – dei beni sequestrati (art. 165 cpv. 2 terza frase CPP per analogia). Per quel che è delle confische, il problema implica una disamina più articolata. In concreto la ricorrente non insorge contro le confische nella loro legittimità di principio, tant'è che nemmeno accenna agli art. 58 o 59 CP. Sostiene che tali provvedimenti devono decadere perché nessun obbligo di risarcimento può essere a lei imposto, se non – tutt'al più – fino a concorrenza di DM 3 500 000.–. Ciò premesso, non si vede perché dovrebbe essere annullato il dispositivo n. 8 relativo alla confisca “dei medicinali, dei macchinari, della documentazione e degli oggetti sequestrati presso il domicilio di _____”, che non sono stati assegnati ai coniugi _____. Quanto al dispositivo n. 6, esso riguarda effettivamente confische in favore delle parti civili. I dispositivi n. 6.1 a 6.9 si esauriscono tuttavia in un'elencazione di beni. E siccome le confische come tali non sono contestate, non vi è motivo di intervenire al riguardo. Occorre precisare invece il dispositivo n. 6.10, che prevede l'assegnazione dei beni confiscati a _____ e _____ (art. 60 CP). Nell'eventualità in cui il giudice civile dovesse accogliere in tutto o in parte le contestazioni della ricorrente, in effetti, costei dovrà poter impedire un'assegnazione in tutto o in parte ingiustificata. Si impone di specificare perciò il dispositivo n. 6.10, nel senso che l'assegnazione ai coniugi _____ potrà avvenire non appena e nella misura in cui il dispositivo n. 5 (obbligo di risarcimento) sarà passato in giudicato. È appena il caso di ricordare nondimeno che, nell'ipotesi in cui l'obbligo di risarcimento risultasse inferiore al valore dei beni confiscati, la quota non assegnata alle parti civili cadrà a favore dello Stato siccome provento da attività criminosa (art. 58 CP).

E. 24

Gli oneri processuali del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 15 CPP combinato con l'art. 9 cpv. 1). La ricorrente esce vittoriosa in misura ridotta (pena ricommisurata da 9 anni di reclusione a 8 anni, assegnazione dei beni confiscati prorogata sino al passaggio in giudicato del sindacato sull'ammontare del risarcimento). Si giustifica pertanto di addebitarle nove decimi dei costi, con obbligo di rifondere alle parti civili _____ e _____, che hanno formulato osservazioni al ricorso per il tramite di un legale, un'equa indennità per ripetibili ridotte (art. 9 cpv. 6 CPP). Il giudizio odierno non influisce apprezzabilmente invece sulle spese di primo grado, che possono rimanere invariate. L'emanazione dell'attuale giudizio rende senza oggetto, infine, la richiesta di effetto sospensivo contenuta nel ricorso (memoriale, punto 7.2). Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata: 4.1 _____ è condannata alla pena di 8 anni di reclusione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto. 6.10 Gli averi e i beni confiscati formanti oggetto dei dispositivi n. 6.1 a 6.9 saranno assegnati, dedotto l'ammontare della tassa di giustizia e delle spese processuali, alle parti civili _____ e _____ in risarcimento del danno non appena e nella misura in cui il dispositivo n. 5 sarà passato in giudicato. La quota eventualmente non assegnata rimarrà in favore dello Stato. Per il resto il ricorso è respinto. II. Gli oneri processuali,

consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 2500.– b) spese fr. 200.– fr. 2700.–
sono posti per un nono a carico dello Stato e per il resto a carico della ricorrente, che
rifonderà agli eredi fu _____ e a _____ un'indennità di fr. 4000.– complessivi
per ripetibili ridotte. III. Intimazione: – _____, c/o Penitenziario Cantonale “La
Stampa”, Lugano; – Avv. _____; – Avv. _____; – _____, c/o avv.
_____; – Avv. _____; – Procuratore pubblico avv. _____; – Corte delle
assise criminali di Lugano; – Comando della Polizia cantonale, Bellinzona; – Ministero
pubblico, SERCO, Bellinzona; – Ministero pubblico, Lugano; – Sezione esecuzione delle
pene e delle misure, casella postale 238, Taverne; – Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, Ufficio stranieri, Bellinzona; – Direzione del Penitenziario cantonale
“La Stampa”, Lugano; – Ministero Pubblico della Confederazione, Berna; – avv.
_____ (per le parti civili). Per la Corte di cassazione e di revisione penale Il
presidente Il segretario N.B.: L'indicazione dei rimedi
di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.